REGOLAMENTO (CE) N. 1614/2000 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2000

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ([4]), in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1º luglio 1999-31 dicembre 2001 ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2000 della Commissione ([6]), la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie alla Cambogia.

(2) Gli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 derminano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità.

(3) Con il regolamento (CE) n. 1537/1999 della Commissione ([7]), la Cambogia ha ottenuto tale deroga per alcuni prodotti tessili per il periodo 15 luglio 1999 al 14 luglio 2000.

(4) Tale richiesta è conforme alle disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93. In particolare, l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dalla Cambogia, delle capacità di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali esistenti, può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti. È opportuno tuttavia adattare la deroga in funzione delle necessità economiche.

(5) Al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate nella Cambogia, nell'ambito della presente deroga, siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o dell'accordo di partenariato ACP-CE.

(6) Per garantire una gestione trasparente ed efficace di tali misure è opportuno applicare le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1427/97 ([8]).

(7) L'eventuale necessità di mantenere l'applicazione della deroga oltre ai quantitativi previsti deve essere esaminata in consultazione con le autorità della Cambogia.

(8) Tale deroga deve essere concessa per un periodo sufficientemente significativo in modo che essa porti pienamente i suoi effetti, ovverosia soltanto fino al 31 dicembre 2001, data di scadenza del regolamento (CE) n. 2820/98.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Cambogia utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o dell'accordo di partenariato ACP-CE sono considerati originari della Cambogia secondo le modalità menzionate in appresso.

([1]) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
([2]) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.
([3]) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
([4]) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.
([5]) GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.
([6]) GU L 148 del 22.6.2000, pag. 28.
([7]) GU L 178 del 14.7.1999, pag. 34.
([8]) GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1 sono considerati come prodotti originari dell'ASEAN o del SAARC i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, o come i prodotti originari dei paesi beneficiari dell'accordo di partenariato ACP-CE i prodotti che sono ottenuti in questi paesi secondo le regole d'origine previste dal protocollo 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE [1].

3. Le competenti autorità della Cambogia s'impegnano a prendere qualsiasi misura necessaria al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 2

La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati e trasportati direttamente dalla Cambogia nella Comunità nel periodo che va dal 15 luglio 2000 al 31 dicembre 2001, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, secondo le disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Quando i prelievi di cui all'articolo 3 raggiungono l'80 % dei quantitativi figuranti nell'allegato, la Commissione esamina, in consultazione con le autorità della Cambogia, la necessità di proseguire l'applicazione della deroga oltre a detti quantitativi.

Articolo 5

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A debitamente rilasciati dalle autorità competenti della Cambogia in applicazione del presente regolamento, deve figurare la presente dicitura:

«Deroga — regolamento (CE) n. 1614/2000.»

Articolo 6

In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere, nell'ambito della presente deroga, una copia del documento attestante le materie utilizzate dalla Cambogia. Questa richiesta può essere formulata sia al momento dell'immissione in libera pratica delle merci che beneficiano delle disposizioni del presente regolamento, sia nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8052	6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, «shorts» (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2 746 832 pezzi
09.8053	7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o per ragazza	4 009 804 pezzi
09.8054	8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie, camicette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	302 566 pezzi
09.8055	10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	2 084 846 paia
09.8056	12	6115 12 00 6115 19 00 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande («collants»), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	1 100 paia

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8058	14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	213 931 pezzi
09.8059	15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli «eskimo» della categoria 21)	1 684 566 pezzi
09.8060	16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	85 415 pezzi
09.8061	17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	68 299 pezzi
09.8062	18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90 6207 92 00 6207 99 00	Canottiere, mutande, mutandine e «slip», camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia	683 tonnellate
		6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, «slip», camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8063	21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	«Eskimo»; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive («trainings»), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	475 973 pezzi
09.8065	26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone, o di fibre sintetiche o artificiali	760 932 pezzi
09.8066	27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	796 790 pezzi
09.8068	29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi ed insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive («trainings»), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	620 077 pezzi
09.8069	31	ex 6212 10 10 6212 10 90	Reggiseno e bustine, tessuti o a maglia	1 632 263 pezzi
09.8070	68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli («bébés»), ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88	177 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8072	72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e «slip» da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	223 299 pezzi
09.8076	76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo	562 tonnellate
		6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10	Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza	
09.8077	78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	430 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8079	84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,1 tonnellata
09.8080	86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	1 100 pezzi
09.8083	159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camiciette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, sciarpe, «foulards», fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta	1,1 tonnellata
09.8084	161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159	64 tonnellate
09.8085	20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	2 tonnellate
09.8086	40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	24 tonnellate
09.8087	91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende	826 tonnellate

Numero d'ordine	Categoria tessile	Codice NC	Descrizione delle merci	Quantità (1.1-31.12)
09.8088	109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno	1,1 tonnellata
09.8089	110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti	1,1 tonnellata
09.8090	111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende	1,1 tonnellata